



Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 29 marzo 2018

OGGETTO: Art.1, comma 683, della L. 27 Dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014). Approvazione Piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe Tari 2018. i.e.

L'anno - DUEMILADICIOTTO - addì - 29 - del mese di - MARZO - alle ore - 10,05 - ora di convocazione - 10,00 - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - **ORDINARIA** - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno. Presiede la Presidente del Consiglio **Dott.ssa Paola POVERO** con la partecipazione del Segretario Generale **Dott. Vincenzo SPECCHIA**.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) BATTISTA LUCIANO	X		18) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
2) BIANCO GIUSEPPE	X		19) MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
3) CALÒ LAURA	X		20) NUZZACI MARCO	X	
4) DE BENEDETTO FEDERICA	X		21) PALA GIORGIO		X
5) DE MATTEIS MARCO	X		22) PASQUALINI LUCA	X	
6) FINAMORE ANTONIO	X		23) PATTI PIERPAOLO	X	
7) FRAGOLA MASSIMO	X		24) PERRONE PAOLO	X	
8) GIANNOTTA MARCO	X		25) POVERO PAOLA	X	
9) GIGANTE PAOLA	X		26) RIA LORENZO	X	
10) GILIBERTI MAURO	X		27) ROTUNDO ANTONIO	X	
11) GIORDANO MICHELE		X	28) RUSSI ALBERTO	X	
12) GUIDO ANDREA	X		29) SALVEMINI CARLO (SINDACO)	X	
13) MARIANO MARIANO NATALIA	X		30) SPAGNOLO ANGELA MARIA	X	
14) MAZZOTTA PARIDE	X		31) TONDO ANGELO	X	
15) MESSUTI GAETANO	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) MOLENDINI GABRIELE	X		33) VALENTE FABIO	X	
17) MONOSI ATTILIO	X				

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) AGNOLI ANTONELLA		X	6) MIGLIETTA RITA	X	
2) CITRARO SAVERIO	X		7) MIGLIETTA SILVIA	X	
3) DELLI NOCI ALESSANDRO (V.S.)	X		8) MIGNONE CARLO	X	
4) FORESIO PAOLO	X		9) SIGNORE SERGIO	X	
5) GUIDA PATRIZIA	X				

In totale presenti il SINDACO e n. 30 Consiglieri - Assenti n. 2 Consiglieri

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, passa all'esame del quarto punto iscritto all' O.d.G. avente per oggetto:

➤ **Art.1, comma 683, della L. 27 Dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).
Approvazione Piano finanziario ai fini della determinazione delle tariffe Tari
2018.**

La proposta di deliberazione viene illustrata dal dirigente del Settore Tributi dott. Emanuele Carratta;

Si registrano gli interventi del Consigliere: Perrone e del Sindaco;

Per dichiarazioni di voto: Perrone contrario, Torricelli dichiara il voto favorevole del Gruppo PD;

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessuno altro è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione che a **maggioranza** dei presenti è **approvata**;

Si dà atto che, al momento della votazione, risultano presenti in aula i Consiglieri:

PRESENTI N. 33

FAVOREVOLI N. 18 (LA PRESIDENTE – IL SINDACO – BIANCO – PATTI - MARIANO – MOLENDINI – MURRI – SPAGNOLO – RIA – ROTUNDO – TORRICELLI – NUZZACI - GIANNOTTA – DE MATTEIS - CALO’ – GIGANTE – FINAMORE - FRAGOLA)

CONTRARI N. 15 (VALENTE – PASQUALINI – MESSUTI – MONTICELLI – RUSSI - GIORDANO – GUIDO – PALA – MONOSI – TONDO – PERRONE - BATTISTA – DE BENEDETTO - MAZZOTTA – GILIBERTI)

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- che con i commi dal 639 al 705, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, comprendente la componente TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- che il costo relativo al servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti deve essere coperto dal gettito dello stesso tributo, salva la facoltà del Comune di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge 27.12.2013 n° 147 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. In tal caso, la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che, pertanto, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario conoscere i costi del servizio che si ricavano dal piano finanziario, predisposto secondo le prescrizione del D.P.R. n. 158/1999.

Visti in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

- 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

VISTA la Legge 28 dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016), composta da un unico articolo, che ha apportato numerose novità in materia di fiscalità locale a decorrere dal 2016 e che, segnatamente al tributo TARI, precisa:

- **comma 26**, così come modificato dall'articolo 1, comma 37, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018): per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per il 2015; la sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), come si evince dal testo sotto citato:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...".

Visto il Regolamento TARI recante le norme per la elaborazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con il citato D.P.R. n. 158/1999, che stabilisce le modalità per la formazione del Piano Finanziario, sulla base del quale l'Ente locale determina la tariffa;

Visto il piano finanziario trasmesso in data 01.02.2018, con nota prot. 0023538/2018, dal soggetto che svolge il servizio in questo Comune, Monteco s.r.l.;

Dato atto che il prospetto economico-finanziario, per quanto di competenza dell'ente, è stato opportunamente integrato, ai fini dell'obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio in parola, nella misura consentita e per le voci previste dal D.P.R. n°158/1999, nonché secondo quanto previsto dalle linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe emanate nel 2013 dal MEF - Dipartimento delle finanze, per un costo complessivo pari ad € 28.305.903,73;

Richiamato il Regolamento che disciplina la Tari, il quale prevede l'applicazione del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/99;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il D.M. dell'Interno del 29.11.2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06.12.2017, con il quale è stato differito al 28.02.2018, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. dell'Interno del 9.02.2018, pubblicato in G.U. n. 38 del 15.02.2018, con il quale è stato differito al 31.03.2018, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2018, di cui all'art. 151 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del Piano Finanziario, comprensivo del relativo prospetto dei costi e della relazione descrittiva, necessari alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2018, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 27 Dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- l'art.1, della Legge 27 Dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il D.Lgs. 18/8/2000 n°267, T.U. Leggi EE.LL. e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (Tari);
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore Tributi ;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;
- il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere della Commissione Bilancio e Tributi espresso nella seduta del 21/03/2018.;

con voti : maggioranza dei presenti FAVOREVOLI N. 18 (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - BIANCO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - SPAGNOLO - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - GIANNOTTA - DE MATTEIS - CALO' - GIGANTE - FINAMORE - FRAGOLA)

CONTRARI N. 15 (VALENTE - PASQUALINI - MESSUTI - MONTICELLI - RUSSI - GIORDANO - GUIDO - PALA - MONOSI - TONDO - PERRONE - BATTISTA - DE BENEDETTO - MAZZOTTA - GILIBERTI)

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto sopra espresso, l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti e la relativa relazione, in conformità del quale saranno determinate le tariffe della TARI relative all'anno 2018, comprensivo dei prospetti economici dei costi;
- 2) di stabilire che il predetto Piano Finanziario e la relazione descrittiva costituiscono, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di prendere atto che il totale del costo del servizio, che dovrà trovare totale copertura con l'applicazione delle tariffe della TARI per l'anno 2018, è pari ad Euro € 28.305.903,73;
- 4) di riservarsi, con successivo e separato provvedimento, la determinazione delle tariffe della TARI per l'anno 2018, sulla base del Piano Finanziario di cui al precedente punto 1);
- 5) di riservarsi, altresì, con successivo provvedimento, le dovute variazioni al Bilancio di previsione 2018, ai fini della salvaguardia degli equilibri previsti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare, vista l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, con la stessa votazione precedentemente espressa:

FAVOREVOLI N. 18 (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - BIANCO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - SPAGNOLO - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - GIANNOTTA - DE MATTEIS - CALO' - GIGANTE - FINAMORE - FRAGOLA)
CONTRARI N. 15 (VALENTE - PASQUALINI - MESSUTI - MONTICELLI - RUSSI - GIORDANO - GUIDO - PALA - MONOSI - TONDO - PERRONE - BATTISTA - DE BENEDETTO - MAZZOTTA - GILIBERTI)

DELIBERA

dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

**I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to. Dott.ssa Paola **POVERO**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott. Vincenzo **SPECCHIA**

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Emanuele **CARRATA**

DATA 08/03/2018

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA.

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Salvatore **LAUDISA**

DATA 08/03/2018

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal **4 APR. 2018** al **18 APR. 2018**

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma **4** D.Lgs. 267/2000

Lecce **4 APR. 2018**

L'Addetto al Servizio



IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott. Vincenzo **SPECCHIA**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal al

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Dott. V. **SPECCHIA**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li **4 APR. 2018**


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo **SPECCHIA**

Il Vice Segretario Generale
Dott. Francesco **MAGNOLO**

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 37 del 29/03/2018



UFFICIO PRESIDENZA



CITTÀ DI LECCE

C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile,
Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A., Randagismo, Canili

RELAZIONE REDATTA A SUPPORTO DEL PEF 2018 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TARI E AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 158/1999

Premessa

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI (tributo servizio rifiuti) dell'Imposta Unica Comunale "IUC", in vigore dal 1 gennaio 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 654, legge n. 147/2013..

LEGGE DI STABILITA' 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) - La Legge di Stabilità 2018 non ha apportato alcuna modifica alla disciplina del tributo TARI, confermando l'obbligo di determinazione delle tariffe a copertura dei relativi costi sulla base dei criteri fissati dal D.P.R. 158/1999. L'art. 1, del predetto decreto, prevede che "e' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani". La tariffa di riferimento deve pertanto essere determinata in modo da coprire tutti i costi afferenti il servizio di gestione dei rifiuti urbani, dettagliatamente indicati nel Piano Finanziario, che deve essere approvato ogni anno. I costi da inserire nel sopraccitato Piano Finanziario, sono pertanto previsti in modo dettagliato dal D.P.R. n.158/99 e suddivisi nelle tre macro categorie denominate costi operativi di gestione, costi comuni e costi d'uso del capitale...".

L'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (c.d. legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce - LE

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

In particolare, i commi di maggior interesse per la componete TARI sono i seguenti:

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce. - LE

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4

Il Comune può, quindi, decidere di applicare la TARI nelle seguenti modalità:

- c.d. TARI pura, sulla base delle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, D.P.R. n. 158/1999, senza alcuna variante rispetto al dato normativo;
- c.d. TARI ibrida, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie (analoga al precedente tributo TARSU);
- c.d. TARI puntuale, che presuppone la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha trovato piena attuazione solo con la

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce - LE

recente emanazione del D.M. Ambiente del 20 aprile 2017. La scelta di tale modalità di tariffazione presuppone l'esistenza di un sotteso accordo negoziale con i soggetti che eseguono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti idoneo a trasferire in capo agli stessi operatori anche le attività riscossive e di gestione dell'entrate oggi di competenza del Comune di Lecce, con conseguente applicazione sulle somme richieste in pagamento dell'IVA, attesa la natura non tributaria dell'entrata (trasformazione della natura del rapporto contrattuale da appalto di servizi a concessione di servizi - ex pluribus Corte di Giustizia Eu sent.18/7/2007 causa C-382-05).

Ciò premesso, è doveroso evidenziare che la Corte di Giustizia europea, anche di recente, con la sentenza 30 marzo 2017, C-335/16, ha ribadito che non esiste alcuna normativa che imponga agli Stati membri un metodo preciso per il finanziamento del costo del servizio di smaltimento, sicché questo potrà essere effettuato «indifferentemente, mediante una tassa, un contributo o qualsiasi altra modalità».

La **redazione del piano finanziario** è necessaria per la determinazione del costo del servizio da coprire con il gettito della tariffa determinata con metodo normalizzato, ed è costituito dai seguenti elementi:

- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) il programma degli interventi necessari;
- c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d) le risorse finanziarie necessarie;
- e) il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto al preesistente prelievo sui rifiuti;

La base di partenza è rappresentata dall'elaborato ricevuto dalla ditta Monteco S.r.l. che gestisce il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nella città di Lecce. Tale documento è stato trasmesso in data 01.02.2018, con nota prot. 0023538/2018, e descrive le "componenti di costo previste per l'anno 2018, ai sensi dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999", quantificate in € 16.724.372,94 (€

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce - LE

15.203.975, 40, oltre IVA). Ovviamente, il PEF è stato fabbricato alimentandolo con le ulteriori voci di costo previste dal citato D.P.R., utilizzando l'apposito modello ministeriale.

Nello specifico, la raccolta dei rifiuti ha delle destinazioni che sono ben definite per quanto riguarda la parte organica (impianti di biostabilizzazione, CDR e discarica di Statte) mentre, per la parte differenziata concernente carta, plastica, vetro, legname, alluminio e metalli vari, si potrà avvalere per l'anno 2018 di impianti privati ubicati nel territorio salentino, aggiudicatari con gara espletata nel corso dell'anno 2017.

Per quanto riguarda la frazione umida (c.d. FORSU), a causa del permanere di una situazione di grave carenza strutturale di impianti su tutto il territorio regionale, anche per il 2018 non sarà possibile prevedere in quale dei pochi impianti regionali esistenti sarà veicolata.

La previsione di costo è stata, quindi, tarata sullo "Storico" in possesso dell'Ufficio, cui occorre, però, aggiungere quello relativo al trasporto del FORSU fuori Regione, che si ribadisce essere legata alla grave crisi di impiantistica che interessa l'intero territorio regionale e che non consente di realizzare la chiusura del c.d. ciclo di gestione dei rifiuti, per un totale complessivo pari ad € 2.200.000,00.

Il costo per il trattamento meccanico biologico della frazione indifferenziata dei rifiuti presso l'impianto di Cavallino (Le), risulta pari a € 900.000,00, quantificato sulla base del dato a consuntivo dell'esercizio 2017.

Segnatamente, invece, al trattamento e allo smaltimento del rifiuto secco presso l'impianto di CDR di Cavallino (Le), è stata prevista una spesa di € 1.200.000,00 sufficiente alla copertura dell'odierna tariffa.

Il PEF comprende, altresì, i costi per la selezione di carta, plastica, vetro e altre RD, pari ad € 1.650.000,00, che non rientrano nel contratto stipulato con Monteco S.r.l. e quindi sono stati enunciati in maniera distinta.

Nella previsione vengono considerate anche la quota annuale che il Comune paga alla Regione Puglia a favore dell'A.GE.R., pari ad € 36.000,00, nonché l'importo previsto per il 2018, pari ad € 100.000,00, della c.d. ecotassa regionale.

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce - LE

Un'altra voce di costo caratteristica si riferisce alla raccolta del vetro intorno allo Stadio E. Giardiniere, pari ad € 9.000,00. Questa raccolta straordinaria di vetro e corpi contundenti è effettuata a richiesta del G.O.S. della questura di Lecce e mira a liberare tutte le zone antistanti lo stadio dalla presenza di oggetti potenzialmente pericolosi per la cittadinanza, in caso di scontri tra tifoserie.

Altresì, sono stati previsti i costi per il noleggio di tre automobili occorrenti per l'esecuzione del servizio di controllo sulla ditta che gestisce il servizio della raccolta e trasporto dei rifiuti e del servizio di monitoraggio e controllo del territorio nella lotta all'abbandono dei rifiuti.

Un cenno a parte meritano anche i costi sui servizi extra sostenuti nel periodo Agosto - Dicembre 2017, quantificati in complessivi € 159.801,16. Si tratta, infatti, di costi sopravvenuti alla data del 31 luglio 2017, ovvero, al termine ultimo per poter procedere alla modifica delle tariffe TARI, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Per tale motivo, si è proceduto a riportare tali voci nel PEF dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati, ai sensi dell'articolo 12 (sotto la rubrica 'costi di gestione'), commi 3 e 4, del modello di Regolamento TARES Ministeriale, il quale prevede che "3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. 4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti". In dettaglio, l'importo risulta come di seguito dettagliato:

7

SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	€ 4.544,41
RACCOLTA RIFIUTI C. TORRE RINALDA	€ 32.633,36
SERVIZI COMPLEMENTARI E/O ANALOGHI RAC. RIF.	€ 12.689,39
RACCOLTA VETRO STADIO E. GIARDINIERO	€ 5.907,00
SERVIZIO ECOMOBILE PER IL CENTRO STORICO	€ 104.000,00
TOTALE	€ 159.801,16

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce - LE

Detti costi sono stati inseriti doverosamente nella voce "Costi Comuni Diversi", assieme all'importo della menzionata ecotassa, nonché l'ulteriore costo di € 2.000.000,00, che origina dalla valutazione prudentiale e complessiva dello stato attuale dei plurimi contenziosi che trovano "conforto" in provvedimenti giudiziari, amministrativi e accordi transattivi, di seguito descritti:

- 1) contenzioso amministrativo avente ad oggetto la tariffa da applicare nel periodo 2010 – 2017 a favore della società concessionaria dell'impianto di produzione CDR (combustibile da rifiuto) srl Progetto Ambiente. Dalla piena esecuzione dei provvedimenti giudiziari emessi fino ad oggi, nonché dall'applicazione del Decreto n. 53 del 29.06.2017, a firma del Commissario ad Acta dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (c.d. A.GE.R.), organo creato dalla Regione Puglia in sostituzione degli ex ATO Provinciali, potrebbe generarsi un debito complessivo di circa € 6.000.000,00 (comprensivo di spese e interessi moratori);
- 2) 1^a rata, di numero 4^e rate annuali, prevista nell'accordo transattivo, di cui all' art. 7 del vecchio contratto di appalto per i servizi di igiene urbana, pari ad € 605.770,00, avente ad oggetto l'adeguamento del canone dovuto a favore delle società AXA e Ecotecnica;
- 3) giudizio arbitrale definito con lodo firmato tra il 19 e il 23 dicembre 2017, avente ad oggetto il contenzioso promosso dalla Società Consortile a r.l. Ambiente & Sviluppo per l'adeguamento della tariffa per lo smaltimento del rifiuto indifferenziato, dalla cui piena esecuzione potrebbe generarsi un debito di € 2.500.000,00, oltre interessi e spese di legge;
- 4) giudizio amministrativo promosso nei confronti della Regione Puglia in tema di Ecotassa dal cui positivo esito sorgerebbe un rimborso a favore del Comune di Lecce solo in minima parte compensativo dell'esecuzione dei provvedimenti di cui ai precedenti punti.

Infine, sono stati considerati i costi amministrativi, quali quelle del personale interno addetto alla tari e all'ufficio ambiente, quelle di funzionamento e di gestione relativi al tributo, le spese di bollettazione, le spese postali, le spese di locazione e le riduzioni tributarie previste dal regolamento TARI e quantificate sulla base del dato consuntivo dell'anno 2017. Per converso, non è stato preso in considerazione, quale c.d. delta negativo da ribaltare sul PEF 2018, il dato dei rimborsi/compensazioni del tributo TARI riferito ad annualità precedenti, segnatamente alla quota

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 – 73100 Lecce – LE

variabile applicata sulle pertinenze di utenze domestiche composte anche da abitazioni, in attesa di una sua quantificazione puntuale che potrà avvenire solo nei prossimi mesi.

Si evidenzia, l'impossibilità di applicare le risultanze dei c.d. fabbisogni standard, di cui alla tabella 2.6 della «Revisione della metodologia dei fabbisogni standard dei comuni» del 13 settembre 2016, adottata con il Dpcm del 29 dicembre 2016, per plurime motivazioni. Più precisamente, il dato dei fabbisogni standard, pari a € 19.940.139,27, si espone alle seguenti criticità:

- a) non hanno natura cogente e possono rappresentare solo un paradigma di confronto per valutare l'andamento di gestione del servizio, poiché *"...sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653..."* (in tal senso, Linee guida interpretative MEF datate 08.02.2018 e risposte a Telefisco del 06.02.2018);
- b) si tratta del primo anno di applicazione di tale strumento, la cui indicazione deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di quantificazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente;
- c) il Comune è solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento di determinazione dei costi del servizio e, per quanto riguarda il Comune di Lecce, occorre considerare la carenza strutturale di impiantistica esistente a livello regionale che, come detto, incide in misura rilevante sulla lievitazione dei costi e non consente di realizzare la chiusura del c.d. ciclo di gestione dei rifiuti; il tutto, senza considerare il contenzioso di cui si è argomentato e che originano da provvedimenti e accordi di derivazione regionale, così caratterizzando specificatamente l'ambito territoriale di cui fa parte la città di Lecce;
- d) in ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 654, legge n. 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi.

Tra le voci positive che, invece, incidono in termini di riduzione dei costi, si è tenuto conto dei contributi MIUR (€ 193.234,93) e CONAI (€ 1.255.000,00) per la vendita delle frazioni valorizzabili

dei rifiuti raccolti, nonché del risultato della lotta all'evasione TARI che, a consuntivo 2017, ha determinato la riscossione di maggior somme, pari ad € 773.470,51.

PARTE FISSA E PARTE VARIABILE

Stabiliti i costi di gestione del servizio di igiene urbana, pari a complessivi € 28.305.903,73, il passaggio successivo è l'individuazione della natura di tali valori:

a) fissi : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK (€ 16.025.820,84)

b) variabili : CRT + CTS + CRD + CTR (€ 12.280.082,90)

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla quantità di rifiuto prodotto.

RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA MACROCLASSI DI UTENZA

Come previsto dal metodo normalizzato e dalle linee guida ministeriali, la percentuale di ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche è calcolata sulla base dei kg teorici rivenienti dai coefficienti Kd applicati alle utenze non domestiche. Al fine di determinare esattamente detta ripartizione, si è tenuto conto di uno specifico studio analitico effettuato sull'argomento da MONTECO S.r.l., attuale Gestore dei servizi di igiene urbana nell'ARO4 – Lecce, in esecuzione a quanto previsto dall'Offerta migliorativa presentata in sede di gara e redatta sulla scorta del progetto adottato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 28 del 30/12/2011 e fatto proprio da questa AC, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 02/04/2012. Il suddetto progetto, "RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI", elaborato con la consulenza di cura di ESPER S.r.l., è stato redatto utilizzando dati di varia natura, tra cui:

- censimento delle utenze, realizzato a tale scopo dall'AC;
- analisi merceologica della produzione dei rifiuti.

A tal proposito, si evidenzia che *"Al quantitativo di rifiuti globale stimato per il periodo di applicazione del progetto è stata inoltre applicata una stima prudenziale di riduzione dei RU, fissata nel 10 % dei RU domestici e del 20 % per RU non domestici nella zona A, poiché le esperienze già avviate con analoghe modalità di domiciliarizzazione del servizio dell'indifferenziato hanno registrato percentuali di riduzione dei*

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 – 73100 Lecce – LE

RU intercettati globalmente (sia attraverso il servizio di RD che con gli altri servizi) che varia normalmente tra il 15 % ed il 30 %."

"Di seguito vengono quindi riportate le elaborazioni che sono stati utilizzati per dimensionare gli obiettivi di progetto dei vari servizi di RD sia per il periodo estivo che per gli altri mesi dell'anno."

Tab. 3 - Composizione merceologica suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche del comune di Lecce ad esclusione di quelle ricadenti nel centro storico.

Materiali	Zona A Suddivisione % RU totali (event. stima)	Zona A sudd. % RU domes. (event. stima)	Zona A Suddivisione % RU non domestici
Imballaggi in cartone	10,0%	8,5%	11,8%
Carta uso grafico	10,7%	12,0%	8,9%
Poliaccoppiati (tetrapack)	0,5%	0,5%	0,4%
Vetro	7,5%	7,0%	8,0%
Alluminio e metalli	3,8%	3,5%	4,0%
Imballaggi in plastica	7,3%	7,0%	7,5%
Frazione umida	41,7%	43,0%	41,0%
Verde	1,8%	3,0%	0,3%
RUP	1,0%	1,0%	1,0%
Tessili	1,7%	1,5%	2,0%
Materiali vari in piatt.+ingombranti	9,0%	8,0%	10,0%
Spazzamento	2,5%	2,5%	2,5%
Rifiuti residui non rec.	2,6%	2,5%	2,6%
TOT RU+RD	100,0%	100,0%	100,0%

11

Tab. 4 - Composizione merceologica suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche del comune di Lecce ricadenti nel centro storico.

Materiali	Zona B Suddivisione % RU totali (event. stima)	Zona B sudd. % RU domes. (event. stima)	Zona B Suddivisione % RU non domestici
-----------	---	--	--

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 - 73100 Lecce - LE

Imballaggi in cartone	10,0%	8,5%	11,8%
Carta uso grafico	10,6%	12,0%	8,9%
Vetro	0,5%	0,5%	0,4%
Poliaccoppiati (tetrapack)	7,4%	7,0%	8,0%
Alluminio e metalli	3,7%	3,5%	4,0%
Imballaggi in plastica	7,2%	7,0%	7,5%
Frazione umida	42,1%	43,0%	41,0%
Verde	1,8%	3,0%	0,3%
RUP	1,0%	1,0%	1,0%
Tessili	1,7%	1,5%	2,0%
Materiali vari in piatt.+ingombranti	8,9%	8,0%	10,0%
Spazzamento	2,5%	2,5%	2,5%
Rifiuti residui non rec.	2,5%	2,5%	2,6%
TOT RU+RD	100,00%	100,0%	100,0%

Tab. 5 – Stima quantitativa settimanale suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche del comune di Lecce ad esclusione di quelle ricadenti nel centro storico.

12

Materiali	Tot. Zona A kg/sett con previsione di aumento/riduzione	Presenza totale stimata ut. dom. kg/sett	Presenza totale stimata ut. non dom. kg/sett
Imballaggi in cartone	93.228	45.019	48.209
Carta uso grafico	99.918	63.556	36.361
Vetro	4.282	2.648	1.634
Poliaccoppiati (tetrapack)	69.759	37.075	32.684
Alluminio e metalli	34.879	18.537	16.342
Imballaggi in plastica	67.716	37.075	30.641
Frazione umida	387.279	219.773	167.506
Verde	16.559	15.333	1.226
RUP	9.382	5.296	4.086
Tessili	16.116	7.945	8.171

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 – 73100 Lecce – LE

Materiali vari in piatt.+ingombranti	83.226	42.371	40.855
Spazzamento	23.455	13.241	10.214
Rifiuti residui non rec.	23.863	13.241	10.622
TOT RU+RD	929.661	521.109	408.552

Tab. 6 – Stima quantitativi settimanali suddivisa tra utenze domestiche e non domestiche del comune di Lecce ricadenti nel centro storico

Materiali	Tot. Zona B kg/sett con previsione di aumento/riduzione	Presenza totale stimata ut. dom. kg/sett	Presenza totale stimata ut. non dom. kg/sett
Imballaggi in cartone	7.037	3.304	3.733
Carta uso grafico	7.480	4.665	2.815
Vetro	321	194	127
Poliaccoppiati (tetrapack)	5.252	2.721	2.531
Alluminio e metalli	2.626	1.360	1.265
Imballaggi in plastica	5.094	2.721	2.373
Frazione umida	29.685	16.715	12.970
Verde	1.261	1.166	95
RUP	705	389	316
Tessili	1.216	583	633
Materiali vari in piatt.+ingombranti	6.273	3.110	3.163
Spazzamento	1.763	972	791
Rifiuti residui non rec.	1.794	972	823
TOT RU+RD	70.506	38.871	31.635

Da queste elaborazioni e stime, utilizzate per definire alcuni aspetti del progetto, si evince che le UD producono circa il 56% del totale dei rifiuti, contro il 44% delle UND, nonostante queste ultime siano numericamente inferiori.

Ambiente, Protezione Civile, Ufficio Unico dei Rifiuti, V.I.A..

Viale Aldo Moro 30/3 – 73100 Lecce – LE

A ciò si aggiunga che le utenze non domestiche (UND) sono caratterizzate da una produzione di rifiuti sostanzialmente ben diversa da quella che contraddistingue le utenze domestiche (UD). Di conseguenza, l'attuale servizio di gestione rifiuti mette a disposizione delle UND delle frequenze di raccolta maggiorate rispetto a quelle utilizzate per le UD. Basti pensare che per le categorie merceologiche "frazione organica" ed "imballaggi in cartone" (tra le frazioni che più incidono sul peso complessivo dei rifiuti prodotti) il servizio prevede frequenze doppie di raccolta (quindi sei giorni su sei), e che per la frazione "vetro-metalli" è prevista la raccolta domiciliare (estesa alle UD solo nel centro storico). A ciò si aggiunga che il contratto stipulato con la ditta Monteco S.r.l. prevede il raddoppio delle frequenze di raccolta per il 5% delle UND.

Le UND, inoltre, usufruiscono di altri servizi mirati ad una maggiore e migliore raccolta dei rifiuti, come ad esempio la consegna in comodato gratuito di "roller" per il conferimento degli imballaggi in carta e cartone ed il servizio "Ecomobile".


Infine, un altro parametro da considerare è il rapporto tra la volumetria dei contenitori consegnati ed il numero delle utenze. In base a tale indicatore, le UD, pur essendo numericamente più consistenti, sono dotate mediamente di una quantità di contenitori proporzionalmente più bassa rispetto a quelli a disposizione delle UND. Quindi, mentre le UD sono dotate di circa 73 lt./utenza, le UND sono munite di circa 242 lt./utenza.

Volumetria media/utenza			
	n°	Volumetria totale (lt.)	Vol./utenza (lt./utenza)
UD	59.861	4.398.675	73
UND	8.438	2.039.060	242
	68.299	6.437.735	

14

Alla luce di quanto sopra descritto, risulta chiaramente congrua una pari ripartizione del costo tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, che viene perciò determinata nella misura del 50%.

Per quanto riguarda, il calendario della raccolta dei rifiuti si esprime quanto riportato nel seguente grafico, con la precisazione che il quantitativo complessivo dei rifiuti raccolti nel corso dell'anno 2017 risulta pari a kg. 46.516.933, di cui kg. 19.894.763 riferito ai R.I. e la differenza, pari a kg. 26.622.170, ai R.D., con una previsione di raggiungimento della raccolta differenziata per l'anno 2018 pari al 65%.



Lecce, 20.02.2018

Il Dirigente

Servizio Ambiente

F.to Arch. Fernando Bonocuore

Il Dirigente

Servizio Tributi

F.to Dr. Emanuele Carratta

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 37 del 29/03/2018

Spett.le
Città di Lecce
-Settore Ambiente-
Viale Aldo Moro n. 30
73100 LECCE

Pec: protocollo@pec.comune.lecce.it

Pec: ufficio.ambiente@pec.comune.lecce.it

C.A. RUP Arch. F. BONOCUORE
Pec: fernando.bonocuore@pec.comune.lecce.it

C.A. del DEC Dott. R. Brunetti
Mail: renato.brunetti@comune.lecce.it

Posta elettronica certificata

Prot. MT/ 365/2018

Lecce, li 30.01.2018

Oggetto. Contratto rep. n. 7312 del 02.04.2015. Affidamento per la gestione unificata dei servizi di igiene urbana nell'Aro 4 Lecce
Trasmissione componenti di costo ai sensi dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999.

In allegato si trasmette l'elaborato "Componenti di costo ai sensi dell'allegato 1, comma 2 del D.P.R. 158/1999" ai fini della determinazione della Tari per l'anno 2018.

Tale elaborato è stato redatto in conformità alla vigente normativa di settore, nonché alle Linee Guida del Ministero delle Finanze e reca la suddivisione dei costi che costituiscono il canone contrattuale.

Tutti i costi esposti nelle tabelle sono al netto dell'Iva.

La scrivente società si riserva, inoltre, di apportare tutte le necessarie correzioni per le eventuali intervenute variazioni legislative che occorreranno.

Viene altresì allegata la relazione richiesta ai sensi dell'art. 8 del DPR 158/99.

Cordiali saluti.


MONTECO S.r.l.
AMMINISTRATORE UNICO

Allegati:

- Componenti di costo ai sensi dell'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 per elaborazione PEF – Tari 2018.
- Relazione ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999.

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 3, D.P.R. 158/99.

Tale relazione è redatta in conformità a quanto previsto nel D.P.R. n. 158/1999. Essa ha lo scopo di fornire ulteriori dati utili all'applicazione della TARI (tributo servizio rifiuti), componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", istituita con legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed entrata in vigore dal 1 gennaio 2014.

La TARI ha una struttura binomia: ripartisce in maniera differente i costi fissi, relativi alle componenti essenziali del costo del servizio, e quelli variabili, dipendenti dalla quantità dei rifiuti conferiti.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo normalizzato anche con gli adattamenti previsti dalle modifiche introdotte dal D.L. 16 del 06/03/2014, ovvero in relazione alle quantità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

La presente relazione è redatta per specificare:

- a) il modello gestionale e organizzativo prescelto;
- b) i livelli di qualità del servizio;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) eventuali scostamenti rispetto al PEF dell'anno precedente.

Dal punto di vista organizzativo e gestionale il servizio è articolato nelle seguenti macroattività:

- raccolta e trasporto rifiuti per frazione merceologica, tipologia di utenza e area di territorio servita;
- lavaggio contenitori;
- spazzamento manuale e meccanico di piazze, strade e marciapiedi, distinto per aree di territorio coinvolte;
- centri comunali di raccolta;
- ulteriori servizi accessori (pulizia caditoie, diserbo, pronto intervento, etc.).

La descrizione di tali servizi è rilevabile dal seguente documento di offerta: elaborato 1. Relazione Tecnica generale, già in possesso dell'ente comunale.

Il modello gestionale e organizzativo del servizio rappresenta di certo un'innovazione rispetto a quello precedente, basandosi su raccolte differenziate spinte con il metodo del porta a porta, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti per legge.

Per quanto concerne i livelli di qualità del servizio, il progetto di esecuzione del servizio presentato a corredo dell'offerta di gara contiene l'elaborato 4 "Carta dei servizi", modificato e aggiornato nel 2015, che offre utili indicazioni per valutare la qualità del servizio offerto ed eseguito.

Con riferimento alla ricognizione degli impianti esistenti si devono considerare i seguenti impianti ricadenti nel territorio dell'ARO 4:

l'impianto per lo smaltimento della frazione indifferenziata è l'impianto di Cavallino (Le) gestito dalla società Ambiente e Sviluppo Soc. Cons. a R.L.;

per il trattamento della frazione organica (umido) sono stati utilizzati gli impianti Tersan Puglia S.p.A. di Modugno, Jonica Servizi di Taranto, Fer.Metal. Sud S.r.l. di Francavilla Fontana e Cave Marra Ecologia di Galatone;

l'impianto di selezione e valorizzazione della raccolta differenziata è l'impianto Sud Gas S.r.l. sito in Campi Salentina (Le);

sono altresì utilizzati gli impianti di Eco.Ambiente Sud S.r.l. di Fasano (Br), Fer.Metal. Sud S.r.l. di Francavilla Fontana, Ilsap Power Oil di Carmiano, Servcco Srl di Martina Franca e CM Srl di Centonze & Mariano di Surbo.

Da quanto fin qui detto, è evidente che il piano finanziario previsto dal DPR 158/99 costituisce lo strumento attraverso il quale le amministrazioni comunali definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani, perseguendo obiettivi di igiene urbana (si punta a migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale), di riduzione della produzione di rifiuto indifferenziato ed efficace gestione del ciclo della raccolta differenziata, oltre a prevedere il raggiungimento di obiettivi economici e sociali.

Tenendo conto delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi inerenti il servizio gestione rifiuti che derivano esclusivamente dalle entrate TARI, è opportuno esplicitare i costi che sono classificati aggregati secondo le disposizioni impartite dal DPR 158/99, che definisce il metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macrocategorie:

- 1) CG => Costi operativi di gestione
- 2) CC => Costi comuni
- 3) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

1. CG – Costi operativi di gestione.

Per la determinazione di detti costi, come suddivisi in specifiche sottocategorie, si è provveduto all'individuazione dell'attuale organizzazione del servizio in riferimento all'organico necessario, alla frequenza settimanale e di periodi di servizio di esecuzione, alla tipologia di automezzi impiegati quantificando i relativi costi. In tale voce sono altresì compresi i costi di trasporto sopportati dal gestore del servizio per la mancanza nella provincia di impianti di trattamento della frazione organica (superamento dei km. di distanza previsti dall'art. 18 CSA).

A loro volta sono suddivisi in:

- 1.1. CGIND: costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati, in cui si comprende:

1.1.1. **CLS**: Costi di Spazzamento e Lavaggio strade;

1.1.2. **CRT**: Costi di Raccolta e Trasporto RSU;

1.1.3. **CTS**: Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che deve indicarli in quanto a suo carico)

Secondo le indicazioni contenute nel punto 2.2, allegato 1 del D.P.R. 158/1999, il costo del personale è stato computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto nella misura del 50%, il restante 50% è stato inserito nei costi comuni e più esattamente nei CGG (Costi generali di gestione).

1.2. **CGD**: Costi di Gestione del ciclo della raccolta differenziata, in cui si comprende:

1.2.1. **CRD**: Costi di Raccolta Differenziata per materiale;

1.2.2. **CTR**: Costi di Trattamento e Riciclo (sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che deve indicarli in quanto a suo carico).

2. **CC** – Costi comuni

Comprendono:

2.1. **CARC**: Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale che deve indicarli in quanto a suo carico).

2.2. **CGG** – Costi Generali di Gestione

Questa voce comprende i costi del personale computati nella misura del 50% secondo le indicazioni contenute nel punto 2.2, allegato 1 del D.P.R. 158/1999. La restante parte è stata inserita tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata). Si tratta dunque dei costi caratteristici di gestione del servizio;

2.3 **CCD** – Costi Comuni Diversi, che includono i costi caratteristici di gestione amministrativa aziendale.

3. **CK** – Costi d'uso del Capitale

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito così come indicati nell'allegato 1.

La normativa richiede inoltre di distinguere quali delle voci di costo sopra elencate concorrono a determinare la parte fissa del costo (da coprire con la parte fissa della tariffa) e quali la parte variabile (da coprire con la parte variabile della tariffa). Pertanto occorre tener conto della seguente distinzione:

a) **Costi fissi** : CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

b) **Costi variabili** : CRT + CTS + CRD + CTR

La parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio; la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

Prospetto riassuntivo	
CG - Costi operativi di Gestione	€ 15.017.619,73
CC- Costi comuni	€ 11.142.085,29
CK - Costi d'uso del capitale	€ 1.013.277,64
Minori entrate per riduzioni	€ 1.132.921,08
Agevolazioni	€ -
Contributo Comune per agevolazioni	€ -
Totale costi	€ 28.305.903,73

Riduzione RD ut. Domestiche	€ -
-----------------------------	-----

RIPARTIZIONE COSTI FISSI E VARIABILI

COSTI VARIABILI	
CRT - Costi raccolta e trasporto RSU	€ 1.119.392,79
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	€ 3.475.000,00
CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale	€ 3.120.328,62
CTR - Costi di trattamenti e riciclo	€ 3.935.000,00
Riduzioni parte variabile	€ 630.361,49
Totale	€ 12.280.082,90

COSTI FISSI	
CSL - Costi Spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	€ 2.894.531,66
CARC - Costi Amm. di accertam., riscoss. e cont.	€ 1.814.685,73
CGG - Costi Generali di Gestione	€ 5.344.986,08
CCD - Costi Comuni Diversi	€ 3.982.413,48
AC - Altri Costi	€ 473.366,67
Riduzioni parte fissa	€ 502.559,59
Totale parziale	€ 15.012.543,20
CK - Costi d'uso del capitale	€ 1.013.277,64
Totale	€ 16.025.820,84

Totale fissi + variabili € 28.305.903,73
verificato



UFFICIO PRESIDENZA

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 37 del 29/03/2018



UFFICIO PRESIDENZA

CK - COSTI D'USO DEL CAPITALE

AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento	
Ammortamento impianti	-
Ammortamento mezzi e attrezzature	958.026,05
Ammortamento hardware e software	-
Ammortamento start up nuove attività	-
Ammortamento beni materiali	-
Ammortamento immobili	-
Altri ammortamenti	-
Totale €	958.026,05

ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento	
Accantonamento per minori entrate per riduzioni di tariffa	
Accantonamento per agevolazione legata al recupero	
Accantonamento per inesigibili	
Totale €	-

Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento	
A - Investimenti per l'anno di riferimento	
Compattatori	-
Automezzi	4.831.358,00
Contenitori	2.560.155,24
Piattaforma	-
Immobili	-
Hardware	-
Altro (12 mini isole ecologiche)	-
Altro	-
Totale A €	7.391.513,24

B - Cespiti in ammortamento per l'anno di riferimento (valore residuo)	
Compattatori	-
Automezzi	-
Contenitori	-
Piattaforma	-
Immobili	-
Hardware	-
Altro	-
Altro	-
Totale B	-
Capitale netto investito (A+B)	
Tasso di rendimento rn	
Rendimento del capitale (A+B) x rn €	55.251,59
Totale CK €	1.013.277,64

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 37 del 29/05/2018

CC - COSTI COMUNI

	Materie di consumo e merci	Servizi	Godimento beni di terzi	Personale	Altri costi	TOTALE
CARC - Costi amministrativi, riscossioni, e cont.						
Costi generali del Comune - Attività 1	2.715,47	394.642,80	61.000,00	1.353.324,51	3.002,95	€ 1.814.685,73
Spese di postalizzazione - Attività 2	-	-	-	-	-	€ -
Totale CARC	€ 2.715,47	€ 394.642,80	€ 61.000,00	€ 1.353.324,51	€ 3.002,95	€ 1.814.685,73
CGG - Costi Generali di Gestione						
Attività 1	-	-	-	228.069,78	-	€ 228.069,78
Attività 2	-	-	-	-	-	€ -
Quota di personale CG	-	-	-	5.116.916,30	-	€ 5.116.916,30
Totale CGG	€ -	€ -	€ -	€ 5.344.986,08	€ -	€ 5.344.986,08
CCD - Costi Comuni Diversi						
Attività 1	-	-	-	-	1.468.131,76	€ 1.468.131,76
Recupero maggiori costi + Ecotassa	-	-	-	-	2.259.801,16	€ 2.259.801,16
Fondo rischi crediti (5% ruoli 2017)	-	-	-	-	1.221.186,00	€ 1.221.186,00
Crediti inesigibili al netto fondo rischi crediti	-	-	-	-	-	€ -
Contributo Milur (a dedurre)	-	-	-	-	193.234,93	-€ 193.234,93
Recupero evasione (a dedurre)	-	-	-	-	773.470,51	-€ 773.470,51
Totale CCD	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.982.413,48	€ 3.982.413,48
Totale CC	€ 2.715,47	€ 394.642,80	€ 61.000,00	€ 6.698.310,59	€ 3.985.416,43	€ 11.142.085,29



UFFICIO PRESIDENZA

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 37 del 29/03/2018



UFFICIO PRESIDENZA

Riduzioni RD utenze domestiche	Quota fissa	Quota variab.
abbattimento quota variabile per RD		
abbattimento quota variabile per compostaggio		
Totale	€	€

Altre riduzioni	Quota fissa	Quota variab.
- abitazioni a disposizione	€	€ 59.100,16
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale	€	€ 87.299,02
- utenze non domestiche stagionali	€ 299.371,19	€ 185.666,30
- utenze non domestiche rifiuti speciali	€ 203.188,40	€ 204.262,02
- utenze domestiche residenti estero	€	€ 199,88
- utenze non domestiche - riciclo assimilati	€	€ 88.578,57
riduzione legge 47/2014		€ 328,13
distanza cassonetta u.n.d.		€ 1.898,17
distanza cassonetto u.d.		€ 1.387,88
- utenze fabbricati rurali ad uso abitativo e varie	€	€ 1.641,36
Totale	€ 502.559,59	€ 630.361,49

Agevolazioni	Quota fissa	Quota variab.
ONLUS		
OPS		
altro		
altro		
Totale	€	€

Allegato alla Delib.ne del C. C.
 n. 37 del 29/03/2018

CG - COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

DESCRIZIONE	86 Materie di consumo e servizi	87 Servizi	88 Godimento beni d'inter.	89 Personale		91 Variazioni finanziarie	92 Accantonamenti	93 Altri accantonamenti	94 Altri	TOTALE
				costo	%					
CGND - Costi di gestione differenziata:										
CSL - Costi di spazz. e Lavaggio strade e aree pubbl.	22.000,00	689.121,21	-	4.044.551,87	50%	2.022.275,94	-	-	161.134,51	2.894.531,66
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	-	293.714,34	-	1.523.095,65	50%	761.547,83	-	-	64.130,62	1.119.392,79
CIS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	-	3.475.000,00	-	-	50%	-	-	-	-	3.475.000,00
AC - Altri costi	11.000,00	264.057,10	-	367.065,57	50%	183.532,79	-	-	14.776,78	473.366,67
TOTALE CGND	33.000,00	1.246.892,65		5.940.713,09		2.967.356,55			140.011,91	7.962.291,11

DESCRIZIONE	86 Materie di consumo e servizi	87 Servizi	88 Godimento beni d'inter.	89 Personale		91 Variazioni finanziarie	92 Accantonamenti	93 Altri accantonamenti	94 Altri	TOTALE
				costo	%					
CGSD - Costi di gestione differenziata:										
CRD - Costi della raccolta differenziata:										
Frazione Organica (FORSU)	358.474,50	745.880,07	-	1.690.815,43	50%	845.407,72	-	-	63.797,02	2.019.599,31
Carta	31.677,15	160.350,66	-	821.501,57	50%	410.750,79	-	-	35.657,44	638.436,04
Plastica	160.564,48	164.145,92	-	756.498,25	50%	378.249,13	-	-	34.051,89	737.011,42
Vetro-Metalli	-	119.085,18	-	304.735,13	50%	152.367,57	-	-	16.051,95	287.504,70
Verde	-	1.586,96	-	5.176,68	50%	2.588,34	-	-	267,22	4.447,52
Ingombranti	-	140.630,56	-	642.579,10	50%	321.289,55	-	-	138.391,85	600.311,96
Altre tipologie	1.330,62	49.358,35	-	77.813,32	50%	38.906,66	-	-	4.467,06	94.062,69
Contributo CONAI (a dedurre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CGSD	520.467,51	1.010.977,00		2.999.119,48		1.495.597,41			226.849,43	4.219.223,62

DESCRIZIONE	86 Materie di consumo e servizi	87 Servizi	88 Godimento beni d'inter.	89 Personale		91 Variazioni finanziarie	92 Accantonamenti	93 Altri accantonamenti	94 Altri	TOTALE
				costo	%					
CGTR - Costi di trattamento e riciclo:										
Frazione Organica (FORSU)	-	2.200.000,00	-	-	50%	-	-	-	-	2.200.000,00
Carta e cartone	-	492.121,95	-	-	50%	-	-	-	-	492.121,95
Plastica	-	838.450,74	-	-	50%	-	-	-	-	838.450,74
Vetro-Metalli	-	179.714,60	-	-	50%	-	-	-	-	179.714,60
Verde	-	-	-	-	50%	-	-	-	-	-
Ingombranti	-	83.835,47	-	-	50%	-	-	-	-	83.835,47
Altri tipi	-	140.877,24	-	-	50%	-	-	-	-	140.877,24
Entrate da recupero (a dedurre)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE CGTR		3.935.000,00								3.935.000,00

TOTALE CGS	885.046,75	10.057.930,35		10.243.882,54		5.116.916,29			522.722,21	15.017.619,72
-------------------	-------------------	----------------------	--	----------------------	--	---------------------	--	--	-------------------	----------------------

Allegato alla Delib. re del C. C. n. 37 del 29/03/2018



UFFICIO PRESIDENZA